

Publicato il 12/05/2021

N. 02507/2021 REG.PROV.CAU.
N. 03506/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3506 del 2021, proposto dal Ministero dell'Interno–Dipartimento della P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

contro

sigg.ri

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Daneluzzi e con domicilio digitale come da *P.E.C.* da Registri di Giustizia

per la riforma,

previa sospensione dell'esecutività,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. 199/2021 dell'11 febbraio 2021, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 110/2020, proposto per l'annullamento del provvedimento della Polizia di Frontiera di Treviso n. 0006666 del 4 dicembre 2019, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere risarciti dell'illegittima privazione dei buoni mensa dei mesi luglio 2019-dicembre 2019 e di quelli tutt'ora denegati, e per la condanna del Ministero al relativo pagamento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 199/2021 dell'11 febbraio 2021, proposta in via incidentale dall'appellante;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei sigg.ri [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Visti la memoria di difensiva e i documenti degli appellati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 98 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Visto l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;

Visto ancora l'art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. 1° aprile 2021, n. 44;
Dato atto della presenza ai sensi di legge dei difensori delle parti;
Relatore nella camera di consiglio dell'11 maggio 2021 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;

Considerato che, nei limiti di cognizione della fase cautelare, l'istanza di sospensione della sentenza appellata si rivela non assistita dal *fumus boni juris*, poiché, come afferma il primo giudice, la mensa posta presso la Questura di Treviso non può ritenersi soluzione idonea a garantire l'effettivo accesso al pasto al personale impiegato presso l'Aeroporto Canova di Treviso;

Considerato che l'istanza cautelare si rivela, altresì, del tutto priva del *periculum in mora*, avendo la P.A. ammesso essa stessa il limitato importo economico della causa, nonchè prospettato il suddetto *periculum* in termini meramente ipotetici;

Ritenuta, per quanto detto, l'insussistenza delle condizioni per sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 98 c.p.a.;

Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese della presente fase cautelare del giudizio secondo la regola della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II[^]) respinge l'istanza cautelare (ricorso numero: 3506/2021).

Condanna il Ministero appellante al pagamento in favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese della presente fase cautelare,

che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020, tramite collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Italo Volpe, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL SEGRETARIO